

## Al Sottosegretario allo Sport sig.ra Valentina Vezzali,

Gent.ma Valentina Vezzali,

innanzitutto Le siamo grati per la sua grande vicinanza al settore sportivo che in questo momento storico sta vivendo un periodo di grave crisi senza precedenti, dopo due anni di restrizioni, contingentamenti e lockdown, siamo allo stremo delle forze sia morali che economiche.

Scriviamo a Lei e al ministro del lavoro Andrea Orlando per dirle che, ad oggi, ci troviamo in grandi difficoltà nel poter portare avanti un settore che da sempre è a sostegno delle politiche sociali e della salute, che investe nei giovani e che sostiene migliaia di sportivi.

I provvedimenti a sostegno del comparto sono stati a volte insufficienti e non hanno prodotto un reale beneficio a favore delle realtà dilettantistiche (ASD-SSD); oggi, inoltre, i 100 mila centri sportivi si trovano a dover affrontare un altro effetto della grave crisi portato dal Covid, quello del rincaro delle fonti energetiche (Elettricità/Gas) fondamentali per il buon funzionamento degli impianti stessi (dalla luce, al riscaldamento delle piscine).

Con il nuovo anno, è venuta alla luce un'altra grande problematica relativa alla questione annosa dell'inquadramento dei collaboratori sportivi dilettantistici. In questo periodo infatti l'INPS, sta richiedendo alle ASD e SSD il pagamento dei contributi unitamente a ingenti sanzioni per mancato versamento dei contributi stessi per i collaboratori sportivi. La realtà, ormai consolidata da più di venti anni, confermata dalla maggior parte della giurisprudenza di merito (Tribunali e Corti d'Appello) è che gli istruttori, che operano all'interno di ASD o SSD e quindi nell'alveo della previsione dell'articolo 67 comma 1 lett. m, percepiscono un compenso - derivante da contratti di collaborazione coordinata e continuativa - che non è assoggettabile a contribuzione secondo le norme vigenti, così come riconosciuto dallo stesso legislatore in occasione della concessione delle indennità (causa covid) ai collaboratori percipienti tali compensi.

La invitiamo pertanto a prestare attenzione a quanto sta accadendo e come sta vivendo il settore sportivo nel nostro Paese.  
Tenuto conto che

1. La formulazione della norma ha dato adito a diverse interpretazioni
2. La prevalente giurisprudenza di merito ha per moltissimi anni, interpretato detta norma in senso favorevole alle ASD e SSD, cioè affermando la non assoggettabilità a contribuzione dei compensi erogati a fronte di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sportivi, con contestuale soccombenza dell'INPS (ex ENPALS);

3. Le ASD e SSD, fidando su tale interpretazione e sulle decisioni dei giudici, in buona fede, non hanno versato i contributi.
4. A fronte di tale incertezza normativa e giurisprudenziale, la richiesta di pagamento di asseriti contributi e delle relative sanzioni da parte dell'INPS, comporterebbero una ingiusta penalizzazione per il settore che ha agito in buona fede;
5. In questo particolare momento storico, l'intero settore sarebbe sottoposto ad un carico economico insostenibile che comporterebbe la crisi e la chiusura di realtà sportive di base;
6. Nel 2023 entreranno in vigore le norme relative al "lavoro sportivo" contenute del D.lgs 36/2021 che conferma la legittimità anche delle collaborazioni coordinate e continuative nello sport dilettantistico, ponendo una disciplina chiara, anche sotto il profilo dei contributi previdenziali.

Il settore che ANIF rappresenta chiede che le Istituzioni, in primis il Dipartimento dello Sport e il Ministero del Lavoro, agissero concretamente, intervenendo affinché, l'incertezza dovuta alla formulazione della norma non penalizzasse le ASD e SSD.

A tale scopo ANIF suggerisce di prevedere una **norma transitoria** che confermi, per gli anni precedenti all'entrata in vigore delle norme sul lavoro sportivo contenute nel D.Lgs 36/2021, la legittimità dell'operato delle ASD e SSD, stabilendo che, fino a tale data, *"l'articolo 67, comma 1 lett. m) del DPR 917/1986 debba essere interpretato nel senso che "i compensi erogati dalle ASD o SSD agli istruttori e tecnici, nonché ai collaboratori amministrativo-gestionali, a fronte di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche svolta professionalmente, e per un ammontare non superiore a quello previsto dall'articolo 69, comma 2 del DPR 917/1986 hanno natura tributaria di redditi diversi"* Ciò consentirebbe di preservare, per un limitato periodo di tempo (meno di un anno), le incolpevoli ASD e SSD dagli ingenti danni economici sopra evidenziati.

Qualora ciò non fosse possibile, si chiede che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisca disposizioni sull'attività ispettiva, confermando quanto già indicato nella Nota dal 21 febbraio 2014 n. 4036 che così si esprimeva: **"nell'evidenziare sia la complessità che la specificità della disciplina che interessa le società e le associazioni sportive dilettantistiche, occorre prendere atto che l'attività di vigilanza svolta nei confronti di tali realtà ha determinato l'insorgere di contenziosi con esito in buona parte non favorevoli all'Amministrazione e per l'INPS"** (quindi la giurisprudenza di merito era sfavorevole all'INPS) e pertanto **"si rende opportuno concentrare l'attività (di vigilanza, ndr) sulle diverse realtà imprenditoriali non riconosciute dal CONI..."** (cioè non sulle ASD e SSD).

In sostanza proprio per la complessità della normativa (che dal 2014 è rimasta sostanzialmente invariata) si chiede che l'attività ispettiva, anche quella in corso, cessi per gli anni precedenti all'entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo (2023).

Voglia tenere in considerazione la presente lettera, per eventuali provvedimenti in favore del settore.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento sulla situazione dei contenziosi nel territorio, contenziosi che creano ulteriore destabilizzazione gestionale in un periodo in cui già esistono enormi problemi di "sopravvivenza" dei centri sportivi stessi.

Cordiali saluti

Il Presidente dell'ANIF

